



Città di Vigevano

*Adunata
per Pres.
Bisignani
50 (min)*

prot. 31669
in data 25-05-2015
risp. alla nota
Allegati 1

CL01 F.01/1

Spett. C.C.I.A.A.
Via Mentana n. 27
27100 PAVIA



CCIAA di PAVIA
CCIAA PAVIA
ENTRATA - 28/05/2015 10:21 - 0008709 - 10.5

Oggetto: adesione Associazione del Distretto "La Dimora Sforzesca"

Egregi Signori,

Regione Lombardia con deliberazione n. 7730/2008 sin dal 2008 ha individuato nei Distretti del Commercio una modalità di valorizzazione territoriale.

Nel nostro Comune è ormai attivo da sei anni il distretto "Dimora Sforzesca".

A seguito dell'esperienza maturata ed alla crescita che lo ha visto protagonista negli ultimi due anni, necessita ora di assumere la forma di associazione per favorire ulteriori e più ampie progettualità.

Il Consiglio Comunale ha deliberato con proprio provvedimento n. 18 in data 13/04/2015 una proposta di statuto, che si allega unitamente in copia alla presente.

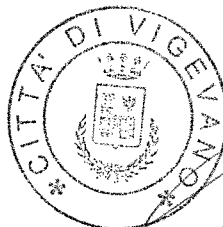
A completamento dell'iter necessario alla costituzione dell'associazione di distretto, si richiede una formale condivisione mediante adesione alla proposta deliberata.

E' necessario, come indicato nella deliberazione al punto 3 che la risposta di adesione pervenga all'Amministrazione Comunale al seguente indirizzo mail: gr-segreteria_generale@comune.vigevano.pv.it, entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Fiduciosi nel Vostro consenso, porgiamo distinti saluti.

L'Assessore alle Attività Produttive
Barbara Tovagliaro

Barbara Tovagliaro



Il Sindaco
Andrea Sala

Andrea Sala

Sigle: LG/og

**CITTA' DI VIGEVANO****Adunanza Ordinaria****Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 18****OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VIGEVANO E APPROVAZIONE DELLO STATUTO**

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze. In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

SALA ANDREA	P	SERATI ALESSANDRO	P
CAVALLINI PAOLA	P	BELLAZZI LUCA	A
CAVAZZANA MICHELE	P	FONTANA CESARE	A
BUFFONINI ANGELO	P	SQUILLACI GIUSEPPE	A
MARCOLIN CLAUDIO	P	PACINOTTI GIANPIETRO MARIA	A
CICERI MATTEO	P	DI PIETRO ANDREA	A
RE LUIGI	P	LORIA MATTEO ALFONSO	P
MARINONI DIMITRI	P	GIARGIANA GIUSEPPE	A
FASCE STEFANO	P	CAVARSASCHI ALBERTO	A
SCAGLIA ANDREA	P	MIGLIAVACCA SILVANO	A
CARIGNANO DANIELA	P	VALVO FIORELLA	A
COLONNA ROBERTO	P	PIZZI CARLO	A
MANCIN SIMONE	P	TARTAGLIA DANIELA	A
BARATTI CHRISTIAN	A	VERZA BARBARA	A
CHIAPPAROLI ENRICO	P	MOTTA CARLO ALBERTO	A
FABRIS VALERIA	P		

Sono presenti gli Assessori:

AVALLE BRUNELLA, CEFFA ANDREA, PASCARELLI COSIMO DAMIANO, BARONI LUIGI GIUSEPPE, TOVAGLIARO BARBARA, ROBECCHI BARBARA, DELFRATE DANIELA

Partecipa il Segretario Generale ROSSI Dott. Giacomo

Assume la presidenza il Consigliere Dott. LORIA Matteo Alfonso Presidente del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del dlgs N. 267 del 18.08.2000 ;

A partire dalla delibera 7730 del 2008, Regione Lombardia ha individuato nei Distretti del Commercio una modalità di valorizzazione territoriale innovativa, per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali.

Il commercio è ritenuto un fattore fondamentale per le politiche a sostegno dell'attrattività turistica e del miglioramento della qualità di vita nelle città, in quanto elemento qualificante dei processi di trasformazione, riconversione e mantenimento del tessuto urbano.

La valorizzazione del commercio urbano, tuttavia, non può realizzarsi solo per iniziativa del singolo operatore commerciale, ma richiede l'adesione di più soggetti ad una visione strategica e di investimento comune.

I Distretti del Commercio, come riconosce la Regione, sono ambiti in cui amministrazioni pubbliche, cittadini, imprese e rappresentanze sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione, di coesione sociale e di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio.

La Regione Lombardia considera l'Associazione di Distretto un soggetto titolato ed attivo per la gestione del Distretto.

Vigevano è sede da quasi sei anni del Distretto "La Dimora Sforzesca"; l'Amministrazione Comunale, in seguito all'esperienza maturata ed alla "crescita" che il distretto ha avuto in questo periodo, ritiene ora che lo strumento dell'Associazione si ponga come forma ottimale per lo sviluppo del distretto stesso e per il consolidamento del comparto commerciale e turistico della città.

Gli obiettivi che l'Associazione di distretto si propone di raggiungere sono: maggiore partecipazione delle imprese, maggiore autonomia gestionale nelle attività, capacità di colloquiare con altri enti e associazioni in modo autonomo, ricerca di un vantaggio che deriva dalla gestione in comune di determinati aspetti dell'attività commerciale rispetto a quella individuale, valorizzando e promuovendo la cooperazione tra operatori di più comparti;

E' necessario quindi, ai fini di poter successivamente costituire l'Associazione del Distretto Urbano del Commercio, approvare lo Statuto della suddetta Associazione;

Ritenuto, pertanto, di poter individuare quali interlocutori interessati a partecipare alla costituzione dell'Associazione, quali soci fondatori, oltre al Comune, le seguenti persone giuridiche:

- ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

- C.C.I.A.A.
- ASCOM
- Confesercenti
- Confartigianato Lomellina
- CNA
- Vigevano in Vetrina
- Corso Torino c'è

Per quanto sopra premesso

DELIBERA

- 1) di promuovere la costituzione dell'Associazione del Distretto del Commercio di Vigevano avente lo Statuto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione costituito da n. 18 articoli;
- 2) di individuare, quali possibili soci fondatori, oltre al Comune, interessati partecipare all'Associazione le seguenti le seguenti persone giuridiche:
 - ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.
 - C.C.I.A.A.
 - ASCOM
 - Confesercenti
 - Confartigianato Lomellina
 - CNA
 - Vigevano in Vetrina
 - Corso Torino c'è
- 3) di stabilire la data del 31 luglio quale termine ultimo per trasmettere l'adesione alla proposta di cui al precedente punto 1);
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **LORIA MATTEO ALFONSO**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **ROSSI GIACOMO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 21/04/2015 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
ROSSI GIACOMO

ESECUTIVITA'

☐ Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 - comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000.

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
ROSSI GIACOMO

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.

DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 13/04/2015

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI VIGEVANO

TITOLO I

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata

E' costituita col nome di "ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VIGEVANO" una libera associazione tra il Comune di Vigevano, denominati soci fondatori di cui al successivo art. 3.

L'Associazione ha sede in Vigevano, *pro tempore* presso la sede del Comune in C.so Vittorio Emanuele II n. 25.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà istituire ulteriori sedi amministrative sul territorio del Comune di Vigevano, nonché trasferire l'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

A detta Associazione potranno aderire, in qualità di soci ordinari e previa presentazione di apposita richiesta le Associazioni di Categoria del Commercio, del Turismo, dell'Artigianato e dei Servizi, maggiormente rappresentative degli imprenditori operanti all'interno dell'area del Distretto.

Articolo 2 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- dare piena attuazione al Programma di intervento del Distretto del Commercio della Città di Vigevano;
- adottare tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing del distretto al fine di generare attrattività, di valorizzare le attività economiche presenti sul territorio;
- migliorare l'accessibilità al Distretto attraverso verifiche ed approfondimenti delle ricadute sulle attività economiche dei provvedimenti del Comune in materia di mobilità e traffico e problematiche attinenti al fine di renderli coerenti con lo sviluppo economico delle imprese e con il miglioramento della qualità della vita del territorio;
- migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di qualificazione urbana;
- sviluppare una politica di comunicazione integrata del Distretto;
- sviluppare attività promozionali ed eventi delle attività commerciali ed artigianali del centro storico e delle zone cittadine di interesse;
- aumentare il livello di sicurezza;
- costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto;
- concertazione delle modalità di comunicazione all'opinione pubblica ed agli operatori commerciali sulle tematiche di competenza;
- concertazione delle modalità di promozione del territorio;
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile da parte del Consiglio Direttivo per favorire l'attuazione, lo sviluppo e il perseguimento dei fini del Distretto del Commercio

Articolo 3 - Soci

I Soci si dividono in:

- a) "Fondatori": si considerano tali Comune di Vigevano,
- b) "Ordinari": si considerano tali tutti quelli di cui all'art. 1 del presente Statuto, diversi dai Soci Fondatori, ammessi dal Consiglio Direttivo, la cui attività sia svolta in sinergia con le iniziative del Distretto.
- c) "Sostenitori": si considerano tali le persone fisiche o giuridiche che aderiscono alle finalità dell'Associazione.

Le richieste di adesione presentate da potenziali nuovi Soci Ordinari e Sostenitori verranno approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

E' requisito essenziale per ottenere e mantenere la qualità di socio non essere debitori nei confronti del Comune di Vigevano. Tale requisito dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) sottoscritta dal socio.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci Fondatori hanno il diritto di voto all'interno Assemblea, hanno il diritto di nominare il proprio Rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essi hanno il dovere di versare una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno con apposita delibera.

I Soci Ordinari hanno il diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea. I Soci Sostenitori hanno il diritto di partecipazione all'Assemblea senza diritto di voto. Entrambi hanno il dovere di versare una quota associativa annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Compete ai Soci Fondatori riportare all'interno del Consiglio Direttivo, mediante i propri rappresentanti, le istanze pervenute loro dalle imprese operanti sul territorio del Distretto, già congiuntamente vagliate in altra sede, al fine di valutare l'opportunità dell'assunzione di iniziative compatibili con le finalità perseguite dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, del regolamento di cui all'art. 5 e di tutte le delibere assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e dalle associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.

Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde l'Associazione medesima con il proprio patrimonio. La responsabilità dei soci è limitata al valore dei conferimenti e/o quote versate o dovute.

Articolo 5 - Regolamento

Un apposito Regolamento approvato dal consiglio Direttivo determina l'organizzazione in Categorie dei Soci Ordinari e disciplina le modalità operative interne all'Associazione.

Articolo 6 - Adesione

Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle norme statutarie e dei doveri da queste derivanti. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la domanda mediante comunicazione scritta debitamente motivata entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. La qualifica di socio in via definitiva si acquisisce decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che sia stato comunicato il diniego.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio cessa nelle seguenti ipotesi:

a) recesso da parte del Socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia a chiusura dell'esercizio in corso, purché la relativa comunicazione sia ricevuta almeno tre mesi prima di tale scadenza; in mancanza del periodo di preavviso di cui al comma precedente, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo a quello nel quale è stata spedita. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non avrà comunque efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso che sarà comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute;

b) esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, nel caso in cui il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili rispetto agli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione medesima. Il provvedimento di esclusione non libera il Socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione;

c) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

d) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.

Articolo 8 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, nonché da ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

I proventi dell'Associazione sono formati da quote associative, oblazioni volontarie, proventi vari nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale dell'Associazione stessa, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non conserva più alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'Esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, con una relazione di accompagnamento e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

TITOLO II

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Manager del Distretto qualora ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione agli organi dell'Associazione e lo svolgimento di tutte le attività connesse alla carica avviene senza percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e ragionevolmente sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie.

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori, e da due consiglieri comunali di cui uno espressione della maggioranza e uno dell'opposizione.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci con diritto di voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- a) l'approvazione delle linee generali di programma di attività dell'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione dei Conti Preventivo e Consuntivo, come predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) la decisione di sciogliere anticipatamente l'Associazione compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari, dai soci con diritto di voto: dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è invece necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che verifica la legittimazione di ciascun socio e la corretta costituzione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto consuntivo e per l'approvazione del Conto preventivo relativo all'esercizio in corso ed in seduta straordinaria qualora vi siano i presupposti previsti dallo Statuto.

Le riunioni dell'Assemblea possono altresì essere convocate dalla metà più uno dei soci fondatori e ordinari, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica o fax, ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione fissata per l'eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno vi è approvazione di rendiconti, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti annessi possono essere consultati.

I Soci Sostenitori possono essere convocati anche mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede del distretto o/e presso la sede dei Soci Fondatori.

Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale scritto dal Segretario designato tra i soci dal Presidente dell'Assemblea e da questi sottoscritte unitamente al Presidente. Esse vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è costituito dai rappresentanti designati da ciascuno dei Soci Fondatori e da altri due membri nominati dal Comune di Vigevano fra soggetti di comprovata esperienza e professionalità in materia commerciale e nel marketing.

Il rappresentante del Comune di Vigevano è di diritto il Presidente dell'Associazione.

I componenti del Consiglio durano in carica per tre anni, a decorrere dalla data di accettazione della carica; sono rieleggibili, anche più volte consecutivamente. Ogni Socio Fondatore può revocare in qualsiasi momento la nomina del proprio rappresentante.

Ciascun componente, durante le riunioni, può farsi assistere da persona di fiducia.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di un consigliere, il socio Fondatore di cui detto consigliere era espressione, deve nominare il nuovo componente entro trenta giorni. Il Consiglio Direttivo così composto cessa interamente la propria carica allo scadere del terzo anno rispetto alla nomina originaria.

Il Consiglio Direttivo:

- a. definisce il programma delle attività dirette al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, previa verifica di adeguata copertura finanziaria;
- b. determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative annuali, anche differenziandole tra i singoli soci;
- c. predispone i Conti preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d. redige ed approva e modifica il regolamento interno;
- e. designa il Manager del Distretto ed eventuali collaboratori, ne determina il relativo compenso e fornisce indicazioni operative per l'espletamento dei loro mandati;

f. assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli riservati espressamente alla competenza degli altri organi;

g. delibera con parere motivato, l'ammissione e l'esclusione dei Soci Ordinari e Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta gli altri due componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, che ne verifica la regolare costituzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica o fax ad ogni componente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo, nonché l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, votate a maggioranza dei componenti, sono di norma assunte con voto palese, salvo che riguardino persone. Nel caso in cui le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano in palese contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi perseguiti dall'Amministrazione Comunale, il Rappresentante del Comune di Vigevano si riserva il diritto di veto.

In caso di impossibilità del rappresentante designato dal Socio Fondatore di partecipare ad una seduta di Consiglio, lo stesso Socio Fondatore può delegare all'occasione un altro rappresentante.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati, a titolo consultivo, tutte le persone la cui presenza venga ritenuta significativa per lo svolgimento dei compiti del Consiglio.

Articolo 13 - Presidente dell'Associazione

Assume la qualità di Presidente dell'Associazione il Rappresentante del Comune di Vigevano.

Il Presidente:

- a. rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- b. ha potere di firma e può delegare;
- c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d. esercita il controllo sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- e. nei casi di urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- f. ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- g. convoca l'Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- h. esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci, con le modalità stabilite dal regolamento.

In occasione della prima riunione del Collegio i membri provvedono a scegliere tra di loro il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione di cui riferisce al Consiglio Direttivo;
2. predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del rendiconto consuntivo.

I Componenti del Collegio, su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Manager del Distretto

Il Manager del Distretto è nominato dal Consiglio Direttivo.

Compete al Manager dare attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci e operare per lo sviluppo e la corretta gestione del Distretto.

Il Manager del Distretto assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'adempimento dei loro compiti, cura l'invio ai Soci degli avvisi di convocazione, nonché di ogni altra comunicazione utile allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, provvede alla redazione dei verbali e alla custodia della documentazione inerente all'Associazione; predispone ed invia agli organi le comunicazioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Il manager del Distretto è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini d'impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento delle attività; predispone il bilancio consultivo e quello preventivo, proponendoli al Consiglio Direttivo, con apposita relazione di accompagnamento.

Il manager del Distretto può avvalersi di una struttura tecnica e/o di personale tecnico eventualmente messo a disposizione dai Soci, nonché di consulenti esterni di cui l'Associazione si avvale per lo svolgimento delle proprie attività.

Se non è stato nominato il Manager del Distretto, le sue funzioni sono assunte dal Presidente e, in subordine, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Il Manager del Distretto percepirà il compenso, qualora lo stesso venga attribuito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Risorse e modalità di finanziamento

L'Associazione provvede al reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della sua attività.

Tra le fonti di finanziamento dell'attività ci sono le seguenti:

quote associative;

contributi dei soci;

contributi di altri Enti pubblici e soggetti privati;

ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse all'attività associativa.

L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi fondatamente prevedibili.

Ai fini della gestione finanziaria dell'Associazione, l'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Una documentata rendicontazione delle spese effettuate nell'anno precedente dovrà essere inviata ai soggetti finanziatori entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata all'assemblea dal Consiglio Direttivo, previa approvazione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo stesso, ovvero su istanza di almeno i tre quarti dei Soci Fondatori e Ordinari.

L'Assemblea delibera validamente lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e stabilisce la destinazione da darsi, in conformità alla legge e con le finalità dell'Associazione, al patrimonio associativo residuo.

Articolo 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge e le norme del Codice Civile.